

**ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**
30172 MESTRE - Via Costa, 19
Tel. 041/986488 – fax 041/986580
E-Mail info@associazionefarmaceuticave.191.it

**DL 105/2021. MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DI
ATTIVITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE**

Federfarma informa che sulla [Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2021](#) è stato pubblicato il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche".

Di seguito, si illustrano le disposizioni rilevanti per il settore.

1. DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA NAZIONALE (ART.1)

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, **lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.**

2. LIMITAZIONI A SPOSTAMENTI E ZONE A COLORI (ART.2)

Il decreto proroga al 31 dicembre la possibilità per il Governo di adottare restrizioni e limitazioni alla circolazione in base al colore delle regioni.

Per quanto riguarda la determinazione delle colorazioni delle Regioni, l'incidenza dei contagi non sarà più il criterio principale. Dal 1° agosto i due parametri principali saranno il tasso di occupazione dei posti letti in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19.

3. IMPIEGO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER ACCEDERE A SERVIZI E ATTIVITÀ (ART.3)

Dal 6 agosto 2021, in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione e rossa, nella misura in cui i servizi e le attività di seguito elencate siano consentite) è consentito l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 ai servizi e alle attività di seguito elencate:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

i) concorsi pubblici.

La certificazione verde non può essere richiesta per altre attività o servizi non elencati tassativamente nel testo di legge.

4. MISURE URGENTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI (ART.5)

Il decreto ha stabilito che **il Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 **deve definire, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, a prezzi contenuti.** Il protocollo dovrà tener conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

Al fine di finanziare tale protocollo, è autorizzata la spesa di **45 milioni di euro** per l'anno 2021. **Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.**

Federfarma, in queste ore, sta definendo i contenuti del protocollo d'intesa con le istituzioni competenti.

5. PROROGA DEI TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART.6)

I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021. Di seguito si elencano le disposizioni di particolare interesse del settore.

- "Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale¹";
- "Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 Semplificazioni in materia di organi collegiali²";

¹ Le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. Inoltre possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (lettere di incarico), con modalità semplificate, anche oralmente. Infine i medesimi soggetti possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire un'informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.

- Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti³
- Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 Sorveglianza sanitaria⁴;

6. PROROGA DELLE MISURE EMERGENZIALI IN MATERIA DI DISABILITÀ (ART.9)

Si proroga fino al 31 ottobre 2021 la misura del lavoro agile per i lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992) e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. CONFERMA DELLE MISURE DI SICUREZZA APPLICABILI IN FARMACIA E IN ASSOCIAZIONE (ART.12)

Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto restano ferme le misure di sicurezza in farmacie

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Emma PIUMELLI

IL PRESIDENTE
Dr. Andrea BELLON

² Le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente

³ Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio .

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni.

⁴ Obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Sia i datori di lavoro pubblici sia i datori di lavoro privati dovranno dunque assicurare la sopradetta sorveglianza. Per i datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale potrà essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.